

TI_GERICHTE 12.1997.19 vom 6. August 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.19

FR: TI_GERICHTE 12.1997.19 du 6 août 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.19 del 6 agosto 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Come già accennato, con la petizione l'attrice ha innanzitutto rimproverato al convenuto una grave inadempienza nello svolgimento del suo mandato, sia per aver commesso un grave errore nella presentazione del progetto -che costò l'annullamento della prima domanda di costruzione- sia per non aver ossequiato i tempi previsti per la progettazione; essa ha quindi contestato gli onorari esposti dallo specialista, ritenendo che buona parte delle prestazioni fatturate non fossero state eseguite. In realtà, però, oggetto della causa che qui ci occupa è unicamente quest'ultima questione, ovvero quella a sapere se l'architetto abbia effettivamente prestato quanto ha fatturato.

E. 1.1

Sempre in petizione, infatti, l'attrice, pur osservando da una parte che le gravi manchevolezze a carico del convenuto -con i ritardi che ne erano conseguiti- le avevano comportato un grave danno finanziario, configurabile negli interessi passivi subiti, nell'aumento dei costi di costruzione e nel mancato guadagno, e pur asserendo dall'altra che questo danno dovuto ad inadempienza dell'architetto doveva andare a carico di quest'ultimo sia in base agli accordi contrattuali sia in base alle norme di cui agli art. 97 e ss. CO, ha espressamente concluso che essa si riservava comunque di farlo valere successivamente, e meglio allorquando lo stesso sarebbe stato definitivamente cifrabile (p. 7); nella sede pretorile -così sempre l'attrice in petizione- essa si limitava pertanto a chiedere il disconoscimento del debito ed il risarcimento di quanto pagato alla controparte oltre alle prestazioni da lui effettivamente svolte (p. 7); detto altrimenti, si trattava in sostanza di stabilire qual era l'importo effettivamente dovuto al convenuto per le prestazioni valide effettuate, dedotti gli acconti versati (p. 7).

E. 1.2

Se ciò non bastasse, in replica l'attrice è stata ancor più esplicita: dopo aver meglio esposto le posizioni di danno che le era derivato a seguito delle manchevolezze rimproverate alla controparte, essa ha infatti precisato a chiare lettere che, "non essendo per ora richiesto un risarcimento al convenuto", la prova formale del danno poteva essere omessa (p. 11); quindi ha ribadito che il mancato pagamento del saldo di fr. 70'000.- era dovuto unicamente al fatto che il convenuto non aveva realizzato parte delle prestazioni di cui chiedeva di essere onorato (p. 18 e 19).

E. 2

Ciò premesso, le argomentazioni con cui l'appellante rimprovera alla controparte gravi manchevolezze nell'adempimento del mandato -e se ne avvede anche la parte appellata a p. 10 delle osservazioni al gravame- devono essere senz'altro considerate irricevibili: nella misura in cui già non potevano giustificare la reiezione della petizione in prima sede (in quanto l'attrice stessa si era espressamente riservata di far valere in altra sede il risarcimento a lei eventualmente dovuto a questo titolo), a maggior ragione esse non possono comportare ora, in sede di appello, una modifica in tal senso del giudizio di prime cure. Abbondanzialmente, ancora con riferimento alle eventuali manchevolezze rimproverate al convenuto, si osserva che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il mandatario può pretendere la propria remunerazione, solo nella misura in cui i suoi servizi siano utilizzabili per il mandante: nel caso contrario dovrà accettare di vedersi ridurre il proprio onorario (Rep . 1970, p. 212; Fellmann , Commentario bernese, n. 498 e 502 ad art. 394 CO) rispettivamente, se il suo agire si rivela -stante la sua responsabilità- inutilizzabile per il mandante, non potrà pretendere alcuna retribuzione (IICCA 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C., 16 gennaio 1997 in re M./F.). Nel caso di specie l'attrice tuttavia non ha assolutamente affermato nel corso di causa che le prestazioni del convenuto, fossero state anche manchevoli, avrebbero giustificato una riduzione del suo onorario o addirittura il suo mancato riconoscimento, siccome le stesse sarebbero state inutilizzabili. In ogni caso, è chiaro che una tale riduzione non poteva assolutamente entrare in linea di conto, in quanto il progetto -nella forma della variante- è stato infine approvato ed era perciò perfettamente utilizzabile: giova al proposito ricordare che per l'allestimento della variante il convenuto non ha esposto alcun onorario e che, anzi, si è limitato a chiedere la remunerazione di quanto svolto con riferimento al primo progetto (risposta p. 21 e 22, duplica p. 10).

E. 3

In questa sede si tratterà perciò unicamente di esaminare le censure sollevate in relazione alle prestazioni fatturate dal convenuto e che -a giudizio dell'appellante- in realtà non sarebbero state eseguite, se non parzialmente. L'art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall'opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall'art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall'opinione dell'esperto, non bastando in proposito l'adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini , CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA

E. 3.1

L'appellante sostiene innanzitutto che il convenuto non avrebbe presentato la stima dei costi di costruzione e delle scadenze, ciò che giustificherebbe una riduzione del suo onorario per la fase del progetto di massima. La censura è del tutto infondata, tanto è vero che il perito ha confermato che la stima sommaria dei costi, prevista dall'art. 4.1.4. SIA 102, è stata effettivamente eseguita (perizia p. 9) e corrisponde ai doc. 33 (perizia p. 4, complemento

perizia p. 9) e doc. 35 (perizia p. 11); è ben vero che agli atti non risulta esservi un piano generale delle scadenze: secondo il perito, è tuttavia prassi che in quella fase un tale piano difficilmente possa essere realizzato, non conoscendosi ancora i tempi tecnici per ottenere l'approvazione del progetto (perizia p. 11).

E. 3.2

L'appellante contesta inoltre l'allestimento da parte dell'architetto degli studi di dettaglio nonché l'esistenza del preventivo di costruzione, per cui chiede che la percentuale d'onorario relativa alla fase del progetto definitivo sia ridotta dal 26% previsto nella fattura di cui al doc. C al 14%: essa non sa avvede tuttavia che per questa fase della progettazione il primo giudice ha riconosciuto una percentuale di remunerazione ridotta nella misura del 16.5% (perizia p. 13), che a giudizio di questa Camera può senz'altro essere confermata. Il perito, una volta esaminati i documenti agli atti è innanzitutto giunto alla conclusione che il convenuto aveva eseguito circa il 50% della prestazione relativa agli studi di dettaglio di cui all'art. 4.2.4 SIA 102 (per i particolari della posizione, cfr. perizia p. 13, complemento perizia p. 5), il che imponeva di riconoscergli a quel titolo una percentuale del 2.5%, invece del 5% (perizia p. 13): di questa riduzione il Pretore ha comunque già tenuto conto nel querelato giudizio. Quanto al preventivo vero e proprio, il primo giudice, riferendosi alla perizia giudiziaria (perizia p. 13 e 14, complemento perizia p. 9), ne ha già escluso la remunerazione, rilevando come tale prestazione, prevista dall'art. 4.2.5 SIA 102, non fosse stata concretamente eseguita: la censura dell'appellante in tal senso è pertanto priva d'oggetto.

E. 3.3

A giudizio dell'appellante nulla dovrebbe infine essere riconosciuto alla controparte per la fase di preparazione dell'esecuzione, non essendovi agli atti alcun piano esecutivo provvisorio; in mancanza del predimensionamento da parte dell'ingegnere, l'allestimento di questi ultimi era, a suo parere, oltretutto impossibile. Il Pretore, facendo ancora una volta proprio il parere del perito (perizia p. 4,

E. 7

marzo 1994 in re A./L.; 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R.). Nel caso di specie, a prescindere da alcune critiche mosse dall'appellante nei confronti di singoli accertamenti del perito giudiziario -che verranno esaminate, in quanto rilevanti, nei prossimi considerandi- si prende atto che il referto peritale in quanto tale non è stato sostanzialmente contestato dall'appellante. Non essendovi motivi particolari che possano farlo apparire erroneo, questa Camera ritiene senz'altro di poter far capo alle sue risultanze.

E. 12

e 14, doc. 48), ha per contro ammesso l'esistenza dei piani esecutivi provvisori, riconoscendo quindi la pretesa parziale -70% dell'intero ammontare (12%)- che il convenuto aveva esposto a questo titolo (perizia p. 14, complemento perizia p. 6). Il perito ha d'altro canto ritenuto, a ragione, che l'ingegnere, prima della sua rinuncia al mandato, avesse già effettuato, almeno in parte, il predimensionamento e l'impostazione statica dell'edificio, interventi necessari per consentire l'allestimento dei piani provvisori (perizia p. 4, 6 e 7, complemento perizia p. 2, 4 e 6): tale circostanza è stata per altro confermata dall'ingegnere incaricato (teste _____ p. 1). 4. In merito alle altre censure sollevate

dall'appellante, si osserva quanto segue: 4.1 La circostanza che l'attrice a suo tempo possa aver anticipato alla ditta _____ una somma di fr. 20'000.- che questa vantava nei confronti del convenuto, somma che essa intende ora porre in compensazione, è del tutto irrilevante: a parte il fatto che la censura è irricevibile, siccome la stessa non è stata formulata nell'ambito dell'azione principale, bensì unicamente con riferimento alla domanda riconvenzionale (cfr. risposta riconvenzionale p. 20, replica riconvenzionale p. 5 e 6, duplice riconvenzionale p. 3 e 4) -il giudizio sulla quale, non impugnato, è ormai cresciuto in giudicato-, e che il credito eventualmente dovuto dal convenuto alla _____ ammontava semmai a fr. 5'000.- (cfr. doc. 36 e 45; teste _____ p. 6), in ogni caso non risulta che il pagamento della nota della _____ da parte dell'attrice sia avvenuto con l'accordo del convenuto debitore, per cui non si può assolutamente ritenere che essa sia surrogata nella posizione del creditore (art. 110 cifra 2 CO; ICCA

E. 13

giugno 1995 in re S./G.) e che possa ora quindi compensare quell'importo. 4.2 Il fatto infine che all'attrice sia derivato un danno in quanto, per gli ingenti ritardi riscontrati, l'ing. _____ avrebbe infine deciso di ritirarsi dal progetto, è, ancora una volta, irricevibile. Già è stato detto nei considerandi precedenti che l'attrice ha voluto escludere dalla presente causa qualsiasi pretesa di risarcimento verso il convenuto per le eventuali manchevolezze da lui commesse e per i ritardi nell'approvazione del progetto; la richiesta qui in esame sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito, la parte non avendo minimamente provato in che ordine di grandezza si muovesse quel danno. 5. L'appello, del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 20 gennaio 1997 _____ nella misura in cui è ricevibile è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 850.- b) spese _____ fr. 50.- Totale _____ fr. 900.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.